



COMUNE DI CORDIGNANO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 08.07.1994, n. 50

CAPO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Articolo 1 (definizioni)

Ai fini del presente regolamento in conformità all'art. 47 del D.P.R. n. 495/92, Regolamento d'esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, si definiscono:

INSEGNE: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

CARTELLO: manufatto bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici ed è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse, può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

MANIFESTO: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari, può essere luminoso per luce indiretta.

STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente ad essa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli, può essere luminoso per luce indiretta.

SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO: la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

IMPIANTO DI PUBBLICITA' PROPAGANDA: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, nè come cartello, nè come manifesto, nè come segno orizzontale reclamistico; può essere luminoso sia di luce propria che per luce indiretta.

Articolo 2 (dimensioni)

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari così come citati all'art. 1 del presente regolamento devono rispettare le seguenti caratteristiche dimensionali:

Fuori dai centri abitati: non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati;

Dentro i centri abitati: non devono superare la superficie di mq. 1.50 ad eccezione delle insegne che possono raggiungere la dimensione di mq. 3.00.

Articolo 3 (ubicazione)

L'ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è subordinata alle disposizioni previste dal Nuovo Codice della Strada di cui Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Per quanto di competenza dall'Amministrazione Comunale è vietato il posizionamento dei succitati cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, così come definite all'art. 1 del presente regolamento:

- 1) lungo le strade fuori dai centri abitati nella zona montana del Comune.**
- 2) sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico.**

Nei centri storici (zona **A** del P.R.G.) è ammessa l'installazione di sole insegne.

Nelle stesse zone per le insegne luminose oltre al marchio sono ammesse unicamente scritte con caratteri a luce indiretta.

Articolo 4 (limite carreggiata)

Ai sensi dell'art. 51 - comma 4^a - del D.P.R. 495/92 il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari da posizionarsi nei centri abitati è subordinata alla distanza di mt. 1.50 dal limite della carreggiata così come definita dall'art. 3 - comma 7 - del Nuovo Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 295.

Articolo 5 (superfici utilizzabili)

Ai sensi dell'art. 51 - comma 6 - del Regolamento d'esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 entro il centro abitato e limitatamente per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la superficie a fabbricati e comunque a distanza non inferiore a mt. 3 dalla carreggiata, la superficie massima non può superare il 10% della superficie dei prospetti: la lunghezza dei cartelli, se discosti da fabbricati, non può superare il 20% del fronte stradale.

Articolo 6 (caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi)

Nei centri abitati le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non possono avere luce intermittente, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadro.

Articolo 7 (stazioni di servizio e aree parcheggio)

Ai sensi dell'art. 52 - comma 2 - del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16.12.1994 n. 495, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le strade di tipo "D" e "F", come meglio specificate all'art. 2 - comma 3 - del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", possono essere collocati cartelli e altri mezzi pubblicitari la cui superficie massima non deve essere superiore al 5% delle aree occupate dalle stesse stazioni di servizio e aree di parcheggio.

Articolo 8
(corrispettivo per l'autorizzazione)

Ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, ogni anno l'Amministrazione Comunale provvederà con deliberazione della Giunta Comunale alla predisposizione ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio del prezzario per il corrispettivo da versare da parte del soggetto richiedente l'autorizzazione per l'esposizione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.

Articolo 9
(istanza autorizzativa)

Il Comune di Cordignano provvede ad autorizzare l'installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari da ubicarsi internamente ai centri abitati ed esternamente ad essi limitatamente alle strade comunali.

Fuori dai centri abitati, lungo le strade provinciali e statali l'autorizzazione è data, ex art. 23 - comma 4° - del D.Lgs n. 285/92, dagli enti proprietari delle stesse.

Per l'installazione di insegne e degli altri mezzi pubblicitari in aderenza a fabbricati all'istanza autorizzativa, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1. bozzetto in scala adeguata dell'insegna con descrizione dei colori;
2. fotomontaggio per l'esatta individuazione dell'ubicazione;
3. calcolo della percentuale di occupazione;

Per l'installazione di insegne e degli altri mezzi pubblicitari, l'istanza dovrà essere prodotta con la seguente documentazione:

1. planimetrie, a firma di un tecnico abilitato, con l'ubicazione esatta dell'insegna;
2. tavola di verifica delle prescrizioni di cui all'art. 51 - comma 2°, 3° e 4° - (salvo quanto previsto dal comma 4°) del Regolamento d'esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
3. autodichiarazione del tecnico di cui all'art. 53 - comma 3° - del Regolamento d'esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

In ogni caso l'istanza dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il proprietario acconsente all'occupazione dell'area o del fabbricato;
2. se l'installazione avviene su area comunale, sarà necessario acquisire l'autorizzazione sindacale all'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 10
(autorizzazione edilizia)

Ai sensi della vigente legislazione, l'installazione di insegne ed altri mezzi pubblicitari è soggetta, limitatamente alle opere aventi rilevanza urbanistica, ad autorizzazione edilizia.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE AFFISSIONI

Articolo 11

(gli impianti per le pubbliche affissioni)

In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1992, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 5844 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 200, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

- a) = mq. 30, pari al 15%, è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
- b) = mq. 140, pari al 70%, è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
- c) = mq. 30, pari al 30%, è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.

Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- b) standardi porta manifesti o striscioni;
- c) posters per l'affissione di manifesti;
- d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni, approvato dalla Giunta Comunale, indica, per ciascuno di essi:

- a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal precedente 2° comma;
- b) l'ubicazione;
- c) la tipologia secondo quanto previsto dal precedente comma 3°;

- d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

La ripartizione degli spazi viene determinata con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dal precedente 2° comma.

Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

CAPO III

NORME FINALI

Articolo 12

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alla norme contenute nel:

- D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
- D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360;
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Articolo 13

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento nelle forme previste dallo Statuto Comunale.

Articolo 14

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.